



## LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 04 06 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19 6 1996 N. 13

***Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla Legge Regionale 28 Giugno 1994 n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla Legge Regionale 5 Aprile 1995 n. 20 (Norme per l' Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanita' per l' Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico)***

### ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge disciplina l' attribuzione di compensi ai componenti ivi compresi i segretari di commissioni comitati o organi collegiali comunque denominati previsti con legge e operanti presso la Regione o gli enti strumentali qualora non soggetti a specifica normativa di settore. 2. I compensi di cui al comma 1 sono altresì corrisposti per le riunioni di sottocommissioni costituite nell' ambito di organi collegiali.

### ARTICOLO 2

(Determinazione dei compensi)

1. L' ammontare dei compensi per giornata di seduta qualora non sia diversamente stabilito dalle leggi di settore e' fissato in lire 50.000 lire 100.000 e lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge secondo quanto previsto rispettivamente dalle tabelle A B e C allegate alla presente legge in relazione all' impegno richiesto alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilita'. 2. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle leggi di settore le commissioni i collegi e i comitati non inseriti nelle tabelle allegate alla presente legge operano a titolo gratuito. 3. L' ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' maggiorato dell' IVA e dei contributi integrativi da versare alle casse previdenziali dei professionisti qualora dovuti. 4. Gli eventuali nuovi inserimenti nelle tabelle allegate sono effettuati con delibera della Giunta regionale.

### ARTICOLO 3

(Compensi ai Presidenti e ai segretari)

1. I compensi di cui all' articolo 2 sono maggiorati del 20 per cento per il Presidente dell' organo collegiale e sono ridotti del 20 per cento per il segretario.

#### ARTICOLO 4

(Compensi per le commissioni esaminatrici in materia di formazione professionale)

1. Ai componenti ivi compresi i segretari delle commissioni esaminatrici di cui all' articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e' attribuita per ogni giornata di seduta un' indennita' di lire 50.000 al lordo delle ritenute di legge. Al Presidente spetta un' indennita' di lire 60.000.

#### ARTICOLO 5

(Compensi per le commissioni esaminatrici per l' accesso agli impieghi regionali)

1. Per le commissioni esaminatrici delle selezioni dei concorsi pubblici e dei corsi - concorso per l' accesso agli impieghi regionali si applica quanto disposto dalla normativa statale in materia e dalla legge regionale relativa.

#### ARTICOLO 6

(Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l' assunzione del personale delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere)

1. Alle commissioni esaminatrici dei concorsi e selezioni pubbliche per l' assunzione del personale delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia.

#### ARTICOLO 7

(Trattamento di missione)

1. Ai soggetti di cui all' articolo 1 compete ove spettante il trattamento di missione secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dipendenti regionali e il rimborso spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa). 2. Il trattamento di missione e il rimborso spese di cui al comma 1 sono altresì garantiti ai rappresentanti della Regione presso organismi esterni alla stessa o agli esperti dalla stessa nominati che non percepiscano trattamento di missione a carico degli organismi predetti. 3. Il trattamento di missione spetta anche nel caso di sedute andate deserte per mancanza del numero legale.

#### ARTICOLO 8

(Compensi ai dipendenti pubblici)

1. Ai dipendenti pubblici che partecipano a commissioni comitati o organi collegiali spettano i compensi previsti dalla presente legge soltanto qualora la partecipazione avvenga in qualita' di esperti e non per ragione del proprio ufficio.

#### ARTICOLO 9

(Sostituzione dell' articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28)

1. L' articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 e' sostituito dal seguente:

" Articolo 15 (Indennita' di carica per il Presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti)

1. L' indennita' di carica spettante per l' attivita' svolta dai membri del collegio dei revisori dei conti e' determinata in relazione all' ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell' ente. 2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste dal bilancio rispettivamente oltre i 50 miliardi da 20 a 50 miliardi fino a 20 miliardi. 3. In relazione all' appartenenza dell' ente strumentale alle fasce di cui al comma 2 ai revisori

dei conti effettivi spetta un compenso annuo al lordo delle ritenute di legge rispettivamente pari a lire 12.000.000 10.000.000 e 8.000.000. L' indennita' lorda e' maggiorata dell' IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti qualora dovuti. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso maggiorato del 20 per cento. 4. Ai revisori dei conti supplenti spetta il compenso previsto per il revisore effettivo sostituito. 5. I compensi di cui al comma 3 sono maggiorati del 20 per cento per i revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette). 6. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni."

#### ARTICOLO 10

(Applicabilita' dell' articolo 15 della lr 28/ 1994)

1. L' indennita' di carica determinata ai sensi dell' articolo 15 della lr 28/ 1994 come modificato ai sensi della presente legge si applica anche ai revisori dei conti gia' in carica al momento dell' entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 11

(Sostituzione dell' articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 " Norme per l' attuazione dei programmi di investimento in sanita' per l' ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico")

1. L' articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l' attuazione dei programmi di investimento in sanita' per l' ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e' sostituito dal seguente:

" Articolo 10 (Compensi)

1. Ai componenti e al Presidente del nucleo di valutazione e' assegnato un compenso lordo rispettivamente di lire 150.000 e lire 200.000 per ogni giornata di seduta. Ai componenti non dipendenti regionali residenti in comune diverso da quello in cui ha sede il nucleo spetta il rimborso spese relative al viaggio e al soggiorno nei casi secondo le modalita' e per gli importi previsti per i dirigenti regionali. Analogo trattamento spetta ai componenti in caso di sopralluoghi o verifiche effettuati in localita' diverse dalla sede del nucleo."

#### ARTICOLO 12

(Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1991 n. 4 " Norme per il funzionamento del CORERAT previsto dalla legge 6 agosto 1990 n. 223")

1. L' articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1991 n. 4 (norme per il funzionamento del CORERAT previsto dalla legge 6 agosto 1990 n. 223) e' sostituito dal seguente:

" Articolo 9 (Indennita' e rimborso spese)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato Radiotelevisivo si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996 per ogni giornata di seduta rispettivamente le indennita' di lire 200.000 e di lire 150.000. Tali indennita' si intendono lorde comprensive di IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti qualora dovuti. 2. Ai suddetti compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1."

#### ARTICOLO 13

(Indennita' di rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo)

1. Ai componenti del Comitato regionale di controllo che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede detto organo sono corrisposti per ogni giornata di seduta i rimborsi spese di cui all' articolo 4 comma 3 e 4 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il

fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni riferiti alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede dell' organo.

#### ARTICOLO 14

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 25 giugno 1974 n. 21 (compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale per l' artigianato previsto dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1971 n. 685 ed operante con spese di funzionamento a carico della Regione); b) 29 agosto 1974 n. 26 (compensi ai componenti della Commissione regionale prevista dall' articolo 17 della legge 11 giugno 1971 n. 426 " Disciplina del commercio" ed operante con spese di funzionamento a carico della Regione); c) 29 novembre 1974 n. 41 (trattamento di missione dei componenti eletti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni decentrate); d) 27 luglio 1978 n. 43 (indennita' di carica e di presenza e rimborso spese agli amministratori delle Comunita' Montane); e) 6 giugno 1979 n. 20 (corresponsione del gettone di presenza ai componenti della Commissione regionale prevista dall' articolo 9 della legge 19 maggio 1976 n. 398 " Disciplina del commercio ambulante" ed operante con spese di funzionamento a carico della Regione); f) 19 marzo 1981 n. 7 (compensi ai componenti dei Comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive provinciali non appartenenti all' Amministrazione regionale); g) 5 aprile 1984 n. 13 (disciplina indennita' e rimborso spese a componenti commissioni comitati e collegi operanti presso la Regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione dell' articolo 8 come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1992 n. 8; h) 27 marzo 1987 n. 6 (compensi ai componenti le Commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l' assunzione del personale delle Unita' Sanitarie Locali). 2. Sono inoltre abrogati: a) gli articoli 10 11 12 13 e 15 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 (disciplina per la Regione Liguria dell' esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal dpr 14 gennaio 1972 n. 4 in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera); b) l' articolo 12 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell' ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni; c) l' articolo 14 commi 2 e 3 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) e successive modificazioni e integrazioni; d) l' articolo 8 comma 5 della legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

#### ARTICOLO 15

(Comitato Tecnico di cui alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 e alla legge regionale 20 aprile 1995 n. 29)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al Comitato Tecnico di cui alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) e di cui alla legge regionale 20 aprile 1995 n. 29 (fondo di rotazione per agevolare le piccole imprese nella fase di avvio della loro attività) inserito nell' allegata tabella B. 2. Al pagamento dei compensi ai membri del Comitato di cui al comma 1 provvede la FILSE sulla base delle convenzioni di cui all' articolo 15 della lr 43/ 1994.

#### ARTICOLO 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 " Spese per compensi gettoni di presenza rimborsi spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio di previsione regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 4 giugno 1996

## **TABELLA " A " (articolo 2)**

### **COMMISSIONI CON INDENNITA' DI LIRE 50.000 A GIORNATA DI SEDUTA**

#### **ATTO ALLEGATO**

Accanto alla commissione viene indicata la normativa di riferimento N. 1 Comitato consultivo dell' artigianato LR 26/ 1973 art. 8 N. 2 Comitato consultivo regionale per l' apicoltura LR 36/ 1984 artt. 3 e 4 N. 3 Comitato difesa consumatori LR 30/ 1994 art. 2 e seguenti N. 4 Comitato e commissione tecnica per lo sport LR 23/ 1985 art. 8 N. 5 Comitato faunistico - venatorio provinciale LR 29/ 1994 art. 52 N. 6 Comitato regionale per la formazione LR 7/ 1989 artt. 4 e 5 N. 7 Comitato regionale per la formazione LR 52/ 1993 art. 6 N. 8 Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell' artigianato artistico LR 53/ 1984 art. 6 N. 9 Comitato tecnico regionale e provinciale e della citta' metropolitana e dell' autorita' di bacino (solo membri dipendenti pubblici) LR 9/ 93 artt. 9 e 10 N. 10 Comitato tecnico consultivo servizi di sviluppo agricolo LR 13/ 1990 art. 5 N. 11 Comitato tecnico consultivo per interventi volti a favorire l' accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali LR 2/ 1992 art. 8 N. 12 Comitato tecnico per le attivita' culturali LR 7/ 1983 art. 8 N. 13 Comitato tecnico per lo sport LR 23/ 1985 art. 8 N. 14 Comitato tecnico regionale per l' agricoltura biologica LR 5/ 1994 art. 15 N. 15 Comitato tecnico regionale per la valorizzazione tempo libero LR 25/ 1994 art. 11 N. 16 Comitato tecnico scientifico tutela e valorizzazione beni culturali LR 32/ 1990 artt. 3 e 4 N. 17 Commissione requisiti direttori tecnici agenzie viaggio LR 15/ 1986 art. 8 N. 18 Commissione carburanti LR 8/ 1995 art. 5 N. 19 Commissione d' esame per l' accertamento dell' idoneita' a praticare la raccolta dei tartufi LR 17/ 1988 art. 4 N. 20 Commissione esaminatrice accesso impieghi regionali LR 77/ 1988 art. 3 N. 21 Commissione esaminatrice per direttori di albergo LR 58/ 1993 artt. 5 e 6 N. 22 Commissione esaminatrice per organizzatori professionali di congressi LR 37/ 1993 artt. 4 e 5 N. 23 Commissione faunistico venatoria regionale LR 29/ 1994 art. 5 N. 24 Commissione per abilitazione alla professione di maestro di sci LR 17/ 1994 art. 5 N. 25 Commissione per autorizzare accertamento e contestazione sanzione in tema di trasporto pubblico locale LR 8/ 1988 art. 10 N. 26 Commissione per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio LR 29/ 1994 art. 40 N. 27 Commissione provinciale dell' artigianato LR 41/ 1989 artt. 2 11 e 12 N. 28 Commissione provinciale per l' utilizzo dei terreni incolti (solo membri esterni) LR 18/ 96 art. 11 N. 29 Commissione regionale commercio al dettaglio sede fissa L 426/ 1971 art. 17 N. 30 Commissione regionale commercio aree pubbliche LR 31/ 1993 art. 3 N. 31 Commissione regionale per accertamento requisiti idoneita' all' esercizio del servizio taxi LR 40/ 1994 art. 10 N. 32 Commissione regionale per autoservizi pubblici non di linea LR 40/ 1994 art. 10 N. 33 Commissione regionale per l' artigianato LR 41/ 1989 artt. 1 2 17 18 e 19 N. 34 regionale per l' edilizia residenziale LR 10/ 1994 art. 63 (LR 13/ 1994 solo per componenti lettera l) N. 35 Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunita' tra uomo e donna in materia di lavoro LR 70/ 1988 art. 1 e seguenti N. 36 Commissione tecnica per la definizione del bando e valutazioni proposte per interventi sui trasporti pubblici locali LR 15/ 1989 art. 20 solo per componenti esterni N. 37 Commissioni esaminatrici per i corsi di formazione professionale LR 52/ 1993 art. 25 N. 38 Commissioni provinciali per la determinazione delle indennita' di esproprio LR 32/ 1989 artt. 1 2 3 e 4

## **TABELLA " B " (articolo 2)**

### **COMMISSIONI CON INDENNITA' DI LIRE 100.000 A GIORNATA DI SEDUTA**

#### **ATTO ALLEGATO**

Accanto alle commissioni viene indicata la normativa di riferimento N. 1 Comitato tecnico energia LR 24/ 1984 art. 3 MOD LR 44/ 1988 N. 2 Comitato tecnico per l' ambiente LR 20/ 1980 art. 5 e seguenti

MOD LR 32/ 1995 N. 3 Comitato tecnico per la valutazione dei progetti imprenditoriali LR 43/ 1994 art. 11 N. 4 Comitato tecnico provinciale e della citta' metropolitana dell' autorita' di bacino LR 9/ 1993 artt. 10 e 14 N. 5 Comitato tecnico regionale cassa per il credito artigiano L 949/ 1952 art. 37 MOD L 685/ 1971 N. 6 Comitato tecnico regionale dell' autorita' di bacino LR 9/ 1993 artt. 10 e 14 N. 7 Comitato tecnico regionale per la VIA LR 22/ 1994 art. 8 N. 8 Comitato tecnico scientifico osservatorio mercato del lavoro LR 52/ 1993 art. 9 N. 9 Commissione per la formazione delle graduatorie d' assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica LR 10/ 1994 art. 13 N. 10 Commissione regionale di appello per gli accertamenti e certificazioni per le attivita' sportive - agonistiche LR 46/ 1984 art. 10 N. 11 Commissione tecnica per la tossicodipendenza LR 14/ 1984 art. 6 N. 12 Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale LR 12/ 1985 artt. 20 21 e 22 N. 13 Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali LR 39/ 1983 art. 1 e seguenti

### **TABELLA " C " (articolo 2)**

#### **COMMISSIONI CON INDENNITA' DI LIRE 150.000 A GIORNATA DI SEDUTA**

##### **ATTO ALLEGATO**

Accanto alle Commissioni viene indicata la normativa di riferimento N. 1 Commissione per appalto concorso LR 45/ 1993 art. 6 N. 2 Commissione tecnica di verifica sulle attivita' contrattuali LR 45/ 1993 art. 20 e seguenti

---

##### **RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:**

\_\_\_Anno:1996

\_\_\_Num:0025

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:13

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1996